

Lus



Procura della Repubblica

Firenze

Prot. 4508/2016

Il Procuratore della Repubblica

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE - Prot. 09/06/2016.0004508.U

Ai Signori Procuratori aggiunti
Ai Signori Sostituti procuratori della Repubblica

SEDE

Al Signor Questore
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di finanza
Al Signor Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Al Sig. Comandante della Polizia Stradale
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale
Al Sig. Comandante della Polizia Municipale

FIRENZE

Ai Signori Comandanti delle Polizie Municipali del circondario

LORO SEDI

Ai Signori Comandanti le Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria

SEDE

e, per conoscenza :

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello

SEDE



Oggetto: Linee guida in ordine ai nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.).

La legge 23/3/2016 n.41 ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.). Essa ha apportato rilevanti novità sul precedente assetto. Nella fase di prima applicazione ha dato anche luogo ad alcune incertezze che certamente troveranno soluzione nella giurisprudenza nel prossimo futuro.

In attesa di un assetto interpretativo maggiormente definito, specie a favore di coloro che per primi si trovano ad operare sul campo, cioè ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, pare opportuno fornire alcune agili linee guida volte a favorire una applicazione il più possibile uniforme della nuova normativa (facendo, altresì, presente che quanto si dirà, circa la flagranza e quasi flagranza dei reati di omicidio stradale/lesioni personali stradali gravi e/o gravissime, vale, a grandi linee, per tutti i reati, vista la recente e più restrittiva presa di posizione della giurisprudenza di legittimità).

Come noto, la nuova normativa prevede sia ipotesi di arresto obbligatorio sia ipotesi di arresto facoltativo in flagranza:

A) Arresto in caso di omicidio colposo:

- a) omicidio colposo da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186 c.2 lett. c) C.D.S (oltre 1,5 gr/l) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 C.D.S.) (art. 589 bis c.2 c.p.): arresto obbligatorio in flagranza
- b) omicidio colposo da parte di conducente di cui all'art. 186 bis. c.1, lett b) c) d) (ossia, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone, i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, i conducenti di autoarticolati e di autosnodati), in stato di ebbrezza alcolica oltre 0,8 (art. 589 bis c. 3 c.p.): arresto obbligatorio in flagranza
- c) omicidio colposo da parte di conducente che commette alcune gravi violazioni previste dal CDS (art 589 bis. c.5 c.p.):



- velocità oltre il doppio di quella consentita in strada urbana (e comunque non inferiore a 70 km/h);
 - velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita in strada extraurbana;
 - attraversamento con semaforo rosso;
 - circolazione contromano;
 - sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
 - sorpasso in presenza di linea continua;
 - inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi:
- arresto facoltativo in flagranza;

d) omicidio colposo da parte di conducente (diverso da quelli di cui all'art. 186 bis c.1 C.D.S.) in stato di ebrezza alcolica (oltre 0,8gr/l ma entro 1,5 gr/l) (art. 589 bis c.4 c.p.): arresto facoltativo in flagranza;

e) omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate alle precedenti lettere) (art. 589 bis c.1 c.p.): arresto facoltativo in flagranza;

B) Arresto in caso di lesioni colpose:

- a) Lesioni lievi o lievissime a seguito di violazione di qualsiasi norma di comportamento stradale: arresto non consentito;
- b) Lesioni gravi o gravissime provocate da parte di conducente in stato di ebrezza alcolica di cui all'art. 186 c.2 lett. c) C.D.S (oltre 1,5 gr/l) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 C.D.S.) (art. 590 bis c.2 c.p.): arresto facoltativo in flagranza
- c) Lesioni gravi o gravissime provocate da parte di conducente di cui all'art. 186 bis. c.1, lett b) c) d) C.D.S. (ossia, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone, i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, i conducenti di autoarticolati e di autosnodati), in stato di ebrezza alcolica oltre 0,8 (art. 590 bis c. 3 c.p.): arresto facoltativo in flagranza



- d) Lesioni gravi o gravissime provocate da parte di conducente (diverso da quelli di cui all'art. 186 bis c.1 C.D.S.) in stato di ebrezza alcoolica (oltre 0,8gr/l ma entro 1,5 gr/l) (art. 590 bis c.4 c.p.): arresto facoltativo in flagranza;
- e) Lesioni gravi o gravissime provocate da parte di conducente che commette alcune gravi violazioni previste dal CDS (art 590 bis. c.5 c.p.):
- velocità oltre il doppio di quella consentita in strada urbana (e comunque non inferiore a 70 km/h);
 - velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita in strada extraurbana;
 - attraversamento con semaforo rosso;
 - circolazione contromano;
 - sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
 - sorpasso in presenza di linea continua;
 - inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi:
- arresto facoltativo in flagranza;
- f) Lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (diverse da quelle indicate alle precedenti lettere) (art. 590 bis c.1 c.p.): arresto non consentito

Si rammenta che, a norma dell'art. 189 c.8 C.D.S., in caso di sinistro con danni alla persona (ossia, lesioni personali colpose), si esclude l'arresto (in flagranza e/o quasi flagranza) se il reo si ferma e, occorrendo, presta assistenza ai danneggiati, mettendosi immediatamente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Analoga previsione vi era anche in caso di omicidio colposo, ma la legge di riforma ha abrogato la relativa disposizione (e, pertanto, in via astratta, l'arresto è consentito).

Di conseguenza, in via generale, in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e/o gravissime, sussistendo i presupposti di legge indicati dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (come sopra evidenziati), è possibile procedere all'arresto dell'indagato, se gli accertamenti avvengono nell'immediatezza del fatto e sempre che la p.g. non sia venuta a conoscenza della *notitia criminis*, esclusivamente, in seguito a segnalazione di altre persone e sulla base di queste informazioni abbia proceduto ad individuare il reo (v. Cass., Sez. Un. c.c. 24 novembre 2015). Si ritiene sussista la quasi flagranza qualora, in caso di "sorpresa" del reo con cose e tracce del reato, pur non essendovi la diretta percezione dei fatti (ossia,



sinistro stradale) da parte della polizia giudiziaria, vi sia una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (si veda, in argomento, Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 44041 del 03/07/2014*).

In ogni caso, al fine di procedere all'arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza, è necessario che sussistano concreti elementi in ordine alla causazione dell'incidente dato che, in ipotesi, l'incidente potrebbe non essere imputabile in alcun modo al conducente, anche se colto in stato di ebbrezza ovvero di alterazione da stupefacenti, ma senza che risultino a suo carico violazioni al codice delle strada ovvero alle regole generali di prudenza e diligenza.

Si rammenta, poi, che in caso di accertamento c.d. "sintomatico" dello stato di ebbrezza alcolica, non si rientra *de plano* nelle ipotesi di "omicidio stradale" previste dall'art. 589 bis c.2 e segg. c.p., poiché appaiono indispensabili gli esiti degli accertamenti medici, ematici o di tipo alcoolemico prima di avere la prova dello stato di alterazione che faccia scattare l'applicabilità dell'ipotesi aggravata.

Circa poi il rapporto fra le norme (così come attualmente formulate) di cui agli artt. 189 c.8 e 189 c.8 bis C.D.S., si ritiene che sussista una piena compatibilità fra le due norme. La prima (art. 189 c. 8 CDS) riguarda, infatti, la possibilità di procedere all'arresto del soggetto (in flagranza o quasi flagranza) che dopo aver cagionato la morte della persona offesa, prestò assistenza (modificando così la disciplina precedente che escludeva tale possibilità); la seconda (art. 189 c. 8 bis CDS), va letta quale ipotesi derogatoria dell'art. 189 c.6 CDS, che, secondo la giurisprudenza prevalente, consente l'arresto del soggetto che si sia dato alla fuga (in caso di incidente con danno alla persona), estendendo la portata della quasi flagranza anche oltre alle 24 ore e purchè le ricerche della p.g. siano avvenute senza soluzione di continuità (si veda Cass. sez. 4, *Sentenza n. 34712 del 05/05/2015* cc " *In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso (purchè le ricerche avvengano senza soluzione di continuità)*"). In ogni caso, l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (e che si ritiene di seguire) è nel senso che non sussiste lo stato di quasi flagranza, che legittima l'arresto, nel caso in cui

l'inseguimento ad opera della p.g. sia iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni fornite da terzi. Così da ultimo, Sez. 3, *Sentenza n. 34899 del 24/06/2015 Cc.* (dep. 17/08/2015) Rv. 264734, Sez. III 13 luglio 2011 n. 34918 Z. in CED Cass. 250861, ultima di una serie nutrita di pronunce: Sez. V 31 marzo 2010 n. 19078 Festa, ivi, n. 247248, Sez. VI, 20 aprile 2010 n. 20539 R., ivi, n. 247379, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 7161 Morelli, ivi, n. 233345. Nella stessa direzione, ancora prima, Sez. V 21 giugno 1999 n. 3032, Carrozzino, ivi, n. 214473, negando la sussistenza della quasi flagranza nel caso di inseguimento scaturito non già dalla denuncia della persona offesa o dalle indicazioni di terze persone, o, ancora, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso indagato. E ciò perché in tutte le predette situazioni, non vi è una immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato da parte della p.g. operante, elemento qualificante la flagranza anche nella forma attenuata della quasi-flagranza, ma un apprezzamento discrezionale ed una elaborazione di dati informativi, come ritenuto, *ex multis*, da Sez. I 11 dicembre 1996 n. 6642/97, Palmarini, ivi, n. 202085.

Peraltro, nei casi (molteplici) in cui sia previsto l'arresto facoltativo, bisogna verificare caso per caso la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto (ovviamente, importanti sono sul punto i precedenti dell'indagato, il comportamento concomitante e successivo ai fatti, ecc.).

Con particolare riferimento alle lesioni personali colpose gravi e gravissime, nelle ipotesi in cui sia consentito l'arresto, (facoltativo, e sempre che sussistano i restanti presupposti di legge), in caso di lesioni, è necessario che (*ictu oculi*) risulti quantomeno la gravità delle lesioni (ad. es. perdita di un arto o altra lesione di gravità evidente).

Almeno nella prima fase di applicazione della legge, sembra fortemente consigliabile la prassi (comunemente peraltro già attuata in generale) di previamente consultare il PM di turno sulla ricorrenza delle condizioni per procedere all'arresto, fermo restando che l'arresto in flagranza è un atto che la legge riserva alla esclusiva responsabilità della Polizia Giudiziaria alla quale, dunque, compete la decisione ultima.

TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON LESIONI

Al fine di evitare dispersioni di notizie di reato relative al delitto (procedibile d'ufficio) di cui all'art. 590 bis c.p.p., si ritiene opportuno - allo stato - indicare che occorre inoltrare alla



Procura della Repubblica (oltre ovviamente alle notizie di reato relative ad incidenti con lesioni già inizialmente diagnosticate con termini di guarigione superiore ai 40 giorni) anche le notizie relative ad incidenti stradali con danno alle persone qualora, nel referto ospedaliero (e/o negli atti successivi), risulti una prognosi superiore ai 25 giorni (essendo possibile in tali casi che la malattia si protragga oltre il quarantesimo giorno). Così anche, ovviamente, quando la prognosi sia riservata.

CONCORSO FRA REATI E VIOLAZIONI PREVISTE DAL C.D.S.

Appare altresì opportuno ricordare, ai fini della trasmissione delle notizie di reato, che fra le nuove fattispecie di cui agli artt. 589 bis-590 bis c.p. e le violazioni previste dal codice della strada, sussiste concorso, non essendo le fattispecie contravvenzionali assorbite dai più gravi reati previsti dal c.p. A tale proposito va dato atto che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che l'omicidio colposo (ma il discorso è applicabile anche alle lesioni colpose per identità di *ratio*) aggravato dalla "violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale" concorra con le violazioni previste dal codice della strada (v. *ex multis*, Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2012, n.46441, Cioni e Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2009, n. 3559).

POSSIBILITÀ DI PROCEDERE AD ACCERTAMENTI SANITARI

In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli accertamenti necessari per dimostrare lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti, si ritiene che, ai sensi dell'art. 359 bis c. 3 bis c.p.p. vi sia la possibilità da parte del P.M. di autorizzare il prelievo ematico coattivo, in quanto, le modifiche apportate agli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. e il tenore letterale dell'art. 224 bis c.p. consentono di affermare che:

- A) La normativa vigente va interpretata nel senso che possa procedersi a prelievo ematico coattivo per accertare il tasso alcolemico e l'alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (ma si poteva sostenere che anche prima lo fosse in ragione dell'espressione dell'art. 224 bis "*se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali...*", espressione che depone per la non tassatività dell'elencazione degli atti consentiti);



- B) Il prelievo ematico coattivo, che è sicuramente un atto limitativo della libertà personale, è totalmente conforme alla previsione dell'art. 224 bis comma 4 c.p.p. nel senso che provoca sofferenze (notoriamente) di lieve entità;
- C) Non consentire il prelievo ematico coattivo determinerebbe un grave *vulnus* all'attività di assicurazione delle prove, dato che altri accertamenti sono allo stato inidonei sul piano scientifico a dimostrare la guida sotto l'effetto di stupefacenti o il grado di assunzione di sostanze alcoliche.

In ogni caso, si dovrà ricorrere al prelievo ematico coattivo solo sino a quando, in futuro, non siano disponibili altre modalità e/o tecniche di prelievo meno invasive di pari attendibilità scientifica.

ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI E ASSICURAZIONE DELLE PROVE

Preme, infine, sottolineare che le nuove fattispecie di reato prevedono circostanze aggravanti ad effetto speciale che incidono pesantemente sulla pena irroganda. A parte le circostanze legate alla assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, aggravanti già in precedenza previste dalla legge e in ordine alle quali le prassi di accertamento immediato sono già consolidate (si richiama, tuttavia, quanto sopra indicato relativamente agli accertamenti sanitari), particolare attenzione dovrà essere rivolta, d'ora in avanti, alle altre circostanze aggravanti introdotte dalla nuova legge.

Ci si riferisce, in particolare, alle aggravanti la cui applicazione scatta a seguito delle specifiche infrazioni al codice della strada elencate nelle norme incriminatrici. Infatti, dal momento che accertare, ad es., se il veicolo avesse superato i limiti di velocità nella misura prevista ovvero se avesse oltrepassato l'incrocio a semaforo rosso, ovvero operato un sorpasso in tratto di strada con striscia continua, ecc., fa aumentare la pena applicabile fino a dieci anni di reclusione, con un minimo di cinque anni (a fronte della pena da due a sette anni di reclusione prevista nei casi di incidente causato con violazione di altre norme del C.D.S.) non vi è chi non veda come l'assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria, nell'immediatezza del fatto, sulla commissione o meno di infrazioni fra quelle elencate come aggravanti, rivesta essenziale importanza. I rilievi e ogni altro accertamento operato sul posto e nell'immediatezza dei fatti dovranno essere mirati anche alla eventuale



sussistenza di tali violazioni, e le informative redatte dalla P.G. dovranno fare eventuale specifica menzione delle infrazioni sopra indicate.

Importanza particolare dovrà essere rivolta ad ogni elemento che consenta di ricostruire con precisione la velocità tenuta dai veicoli.

Per gli stessi motivi di corretta, puntuale applicazione della legge, i rilievi e gli accertamenti della p.g. dovranno altresì aver riguardo alla possibile sussistenza di responsabilità concorrenti di altri soggetti ovvero di circostanze di fatto tali da aver contribuito alla causazione dell'incidente. Il settimo comma dell'art. 589 bis c.p. e il settimo comma dell'articolo 590 bis c.p., infatti, prevedono: "*Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.*" Anche di tali eventuali altre responsabilità o circostanze dovrà essere dato conto nell'informativa di P.G. o successivamente, se rilevate. Infine, in ogni caso di incidente stradale con morti o lesioni gravi o gravissime dovrà essere operato il sequestro dei mezzi coinvolti e di ogni altro oggetto o bene che risulti utile alla precisa ricostruzione del sinistro.

Firenze, 8/6/2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Creazzo

